

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 48-12990

**L.r. 18/1994, articoli 16 e 17 come modificati dall'art. 56 della l.r. 22/2009. Finanziamenti a tasso agevolato e fondo di rotazione per le cooperative sociali. Criteri e modalita' di gestione dei finanziamenti.**

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Con deliberazione della Giunta regionale n. 79-2953 del 22 maggio 2006 sono stati approvati gli indirizzi per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici ed il Terzo settore. Il nucleo centrale del provvedimento concerne proprio i rapporti con le cooperative sociali e i criteri di affidamento dei servizi pubblici, in questo ambito una particolare attenzione è data all'applicazione alla generalità dei lavoratori dei CCCCNL siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente riconosciute. L'applicazione del provvedimento è stata estesa anche agli enti del servizio sanitario regionale. In particolare l'articolo 18 della DGR 79/2006 individua nella Cooperazione sociale di tipo B un interlocutore importantissimo per le politiche attive del lavoro riguardanti le persone svantaggiate.

Con l'articolo 56 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) di modifica degli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), si prevede, oltre alla possibilità già in vigore di assegnazione alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 18/1994, di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti, l'attribuzione di trasferimenti, a titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti, mediante la cessione pro solvendo di fatture inevase emesse nei confronti delle ASL e delle ASO, in via prioritaria, alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo.

Alle spese relative alle due misure su indicate si fa fronte con gli stanziamenti di un apposito fondo di rotazione gestito dalla Finanziaria regionale Finpiemonte S p A.

L'articolo 56 della l.r. 22/2009 prevede altresì che i criteri e le modalità per le anticipazioni siano definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale e che per la concessione delle anticipazioni venga stipulata una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione.

Per dare applicazione alla nuova disposizione, considerato l'andamento del fondo di rotazione negli ultimi anni, si prevede di accantonare annualmente, per i finanziamenti ordinari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art 16, la somma di 2 milioni di euro.

Riguardo ai finanziamenti, di cui al comma 3 bis, del citato art. 16, per venire incontro alle esigenze di cassa cui la nuova misura intende far fronte anticipando il pagamento delle fatture non ancora scadute, si stabilisce la quota di intervento regionale al 100% del massimo del contributo ammissibile.

Rispetto alla concessione delle anticipazioni di crediti non scaduti di cui al comma 3 bis, si rende inoltre necessario stabilire criteri e modalità per la gestione delle medesime, nonché l'importo massimo concedibile così come indicato nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'articolo 2, comma 4, della l.r. 17/2007, di riorganizzazione societaria della finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A., prevede che gli affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nell'apposito "schema di contratto tipo" approvato dalla Giunta regionale.

Con la DGR n. 30-8150 del 4 febbraio 2008 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione contenente la "convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."

Pertanto, al fine di garantire l'operatività e la continuità gestionale del fondo di rotazione, già affidata a Finpiemonte S.p.A., la cui caratteristica principale è quella di essere un fondo non soggetto a bando, si ritiene opportuno rivedere la convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione delle misure di cui alla l.r. 18/1994, revocando la convenzione allegata alla D.G.R. n. 28-43928 del 20.3.1995 stipulata con Finpiemonte S.p.A. in data 8 maggio 1997 e dando indicazione alla Direzione regionale competente di stipulare la nuova convenzione, sulla base di quanto previsto dalla "convenzione quadro" sopra citata;

Vista la DGR n. 79-2953 del 22 maggio 2006;

vista la DGR n. 18-11523 del 19 gennaio 2004;

vista la l.r. 18/1994 modificata ed integrata dall'articolo 56 della l.r. 22/2009;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

vista la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Finanziaria 2009);

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011);

sentita la Conferenza regionale della cooperazione sociale, di cui all'art. 22 della l.r. 18/1994 in data 11 novembre 2009 e la competente Commissione consiliare in data 11 dicembre 2009;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

▪ di stabilire, per i finanziamenti di cui al comma 3 bis dell'art. 16 della l.r. 18/1994, la quota di intervento regionale al 100% del massimo del contributo ammissibile;

▪ di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 così come modificati dall'articolo 56 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;

▪ di dare mandato al Direttore regionale politiche sociali e politiche per la famiglia per la stipula della convenzione con Finpiemonte S.p.A.;

▪ di approvare i criteri e le modalità generali di gestione del fondo indicati nell'allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

▪ di prevedere che gli schemi e le procedure tecniche per accedere al finanziamento di cui all'art. 16, comma 3 bis della l.r. 18/1994 saranno adottate e specificate con determinazione dirigenziale;

▪ di revocare la convenzione allegata alla D.G.R. n. 28-43928 del 20 marzo 1995, stipulata con Finpiemonte S.p.A. dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato